



*Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti*

Dipartimento Trasporti, Navigazione, Affari Generali e Personale

DIREZIONE GENERALE PERSONALE E AFFARI GENERALI  
Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma  
tel. 06 4158 2509

Avviso a tutto il personale dipendente

Oggetto : richieste prodotte da dipendenti intese a ottenere un superiore inquadramento retributivo.

Stanno pervenendo a questa Direzione Generale istanze formulate, prioritariamente da personale appartenente alla seconda area, che chiedono l'attivazione di procedure atte a consentire l'attribuzione di un'area e di un inquadramento economico superiore rispetto a quelle attualmente rivestita, alcune delle quali risultano essere state prodotte da candidati idonei a vecchi concorsi indetti dall'ex Ministero dei Lavori Pubblici.

A tale proposito deve evidenziarsi innanzi tutto che la graduatoria pubblicata con D.M. 2248 del 21.11.2000 trae origine da una procedura concorsuale specifica che aveva l'obiettivo di far accedere alla ex VII qualifica funzionale (poi divenuta posizione economica C1, oggi terza area - fascia retributiva I) solo il personale interno inquadrato nella fascia economica immediatamente inferiore ed in possesso di determinati requisiti.

Tale procedura ha avuto inizio (con la pubblicazione del relativo bando di concorso) nel 1998, dunque prima che venisse sottoscritto il CCNL del febbraio 1999 che ha parificato la VI qualifica funzionale alla posizione economica B3 dell'Area B, prevedendo altresì la possibilità di attuare, a determinate condizioni, i passaggi da un'area a quella superiore.

Pertanto tale procedura concorsuale - pur avendo avuto inizio antecedentemente alla istituzione, tramite il CCNL 1999, delle tre Aree del personale non dirigenziale - configura, di fatto, una procedura di passaggio d'area. Proprio sulla tematica dei passaggi d'area sono intervenute le disposizioni contenute negli articoli 24 e 62 del D.Lgs. 15/2009 che hanno modificato, tra l'altro, il testo dell'art.52 del D.Ls.165/2001 introducendo nuovi criteri per il passaggio alle aree superiori che sono incompatibili con la escussione della graduatoria in argomento, peraltro ormai non più vigente.

Infatti il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare DFP 46078 del 18.10.2010 ha reso noto che *"i passaggi d'area non sono più consentiti e che le progressioni di carriera potranno essere previste esclusivamente con le modalità del concorso pubblico, con riserva dei posti non superiore al 50% a favore del personale interno"*. Per maggiore esaustività è stato inoltre chiaramente disposto che nelle procedure di assunzione non è possibile *"ricomprendere passaggi"*

*d'area riservati al personale interno". Tale orientamento, chiaramente applicabile alla fattispecie in questione e cioè alla escussione della graduatoria ex D.D. 2248/2000, trae origine, nell'articolo 62 del D.Lgs. 150/2009, in particolare là dove si prevede che "le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso".*

Occorre però considerare che la scrivente si è sempre impegnata per ampliare l'organico della terza area anche al fine di permettere il passaggio in essa di almeno una parte dei dipendenti in servizio nella seconda area; tali sforzi, però, sono stati resi vani dalla riduzione delle dotazioni organiche imposte con varie disposizioni normative di cui alle leggi 25/2010, 148/2011 e 135/2012 (tale ultima legge ha anche creato situazioni di soprannumerarietà, poi riassorbite nel periodo 2014/2015); in conseguenza di tali riduzioni organiche sono stati a suo tempo revocati due bandi di concorso per l'accesso alla terza area (30 posti di Funzionario Amministrativo Contabile e 70 posti di Funzionario Ingegnere Architetto).

Per quanto concerne, più in generale, la prospettiva di nuove assunzioni, si rende noto che ai sensi di quanto previsto dall'articolo unico, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014), anche questo Ministero, unitamente alle altre Amministrazioni statali, deve riservare le proprie possibilità assunzionali riferite agli anni 2015 e 2016 al riassorbimento del personale soprannumerario delle Province, nell'ambito di una vasta procedura nazionale gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Al riguardo il medesimo comma prevede che nelle more del completamento di tale procedura, "è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato" sanzionando la nullità per ogni tipo di assunzione posta in essere.

Il Decreto Ministeriale 14 settembre 2015, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha delineato la procedura di riassorbimento del personale soprannumerario sopra citato (procedura attualmente in atto), ha confermato tale divieto inserendo una clausola di nullità di ogni assunzione effettuata al di fuori del procedimento teso a riassorbire il personale delle Province. Infatti l'articolo 5, comma 6, del decreto in questione prevede che "le assunzioni previste dalla normativa vigente sono consentite alle amministrazioni destinatarie del presente decreto esclusivamente a completamento delle procedure di cui al medesimo decreto".

Pertanto, solo al termine delle procedure in questione - e sulla base del budget in conto anno 2015 e 2016 rimasto disponibile dopo l'avvenuta presentazione in servizio del personale proveniente dalle Province, ad oggi non quantificabile, sarà possibile definire le linee della prossima attività assunzionale di questa Amministrazione.

Tenuto conto dell'esiguità dei fondi stanziati non risulterebbero analogamente esperibili, allo stato, ulteriori selezioni finalizzate ad avviare procedure utili a consentire la progressione economica di altro personale; in quest'ottica è opportuno segnalare che nel corso dell'anno 2010 questa Direzione ha indetto una massiccia operazione finalizzata alle progressioni economiche che ha coinvolto un'ampia percentuale dei dipendenti inquadrati in tutti i profili professionali previsti dal vigente ordinamento.

Non appare, peraltro, applicabile alla nostra Amministrazione la disposizione di cui all'21 quater della legge 132/2015, relativa al ministero di Grazia e Giustizia, trattandosi di *lex specialis* emanata per far fronte ad una situazione particolare e non suscettibile di applicazione in analogia.

In ogni caso la scrivente Direzione Generale si riserva di esperire, con le Amministrazioni preposte, ogni utile iniziativa rivolta alla verifica della fattibilità di azioni intese all'avvio, in armonia con la normativa vigente, di procedimenti di aggiornamento professionale del proprio personale dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Alberto Chiovelli)



DIREZIONE GENERALE  
MILANO

BOLLO 3858

MINISTERO DELL'AMMINISTRAZIONE  
TORINO

MINISTERO DELL'AMMINISTRAZIONE  
TORINO

Torino  
Corso Cavour 280

Torino

Torino